



**REGOLAMENTO  
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUGNASCO-GERRA  
(RVS)  
(del 14 giugno 2010)**

---

**Art. 1:**

**Basi legali**

Basi legali del presente Regolamento sono gli articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale, la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e l'articolo 47 del Regolamento organico comunale.

**Art. 2:**

**Oggetto e scopo**

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cugnasco-Gerra, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
- 2) La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale di Cugnasco-Gerra in tutti i luoghi sensibili e che necessitano di un'accresciuta protezione.
- 3) Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

**Art. 3:**

**Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

#### **Art. 4:**

##### **Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

#### **Art. 5:**

##### **Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

#### **Art. 6:**

##### **Registrazione**

- 1) Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge.
- 2) Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 120 ore.
- 3) Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 7.

#### **Art. 7:**

##### **Trasmissione dei dati a terzi**

- 1) Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- 2) Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cugnasco-Gerra, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
- 3) Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
- 4) I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

#### **Art. 8:**

##### **Protezione dei dati**

- 1) Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
- 2) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 9:**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 14 giugno 2010

Pubblicato dal 18 giugno 2010 al 19 luglio 2010

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il 13 settembre 2010

Regolamento aggiornato al 15 settembre 2010